

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581****ASSOMARE****Roma, 22 Giugno 2014****FIS14258****SM****Oggetto: fatture di acquisto del carburante. Decisione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.**

Con Sentenza del 19 Aprile u.s., resa pubblica in questi giorni, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha affermato che ai fini della deducibilità dei costi di acquisto del carburante e della detraibilità dell'Iva, non è obbligatorio riportare in fattura la targa del mezzo rifornito e i Km percorsi. Infatti, da quando la Finanziaria del 2006 (art.1, comma 109 della Legge 266/2005) ha escluso le imprese di autotrasporto in conto terzi dalle disposizioni sulla scheda carburante, gli acquisti vengono documentati tramite fattura che deve contenere tutti gli elementi necessari affinché abbia rilevanza fiscale; tra di essi, tuttavia, non sono compresi l'indicazione della targa del veicolo né quella dei Km percorsi, i quali, pertanto, non possono considerarsi obbligatori.

Nella controversia in esame, l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Genova - aveva contestato la congruità degli acquisti di carburante eseguiti dall'impresa sia perché la fattura non riportava i Km percorsi o il numero di targa dell'automezzo rifornito, sia sulla base di supposizioni basate sul ristretto ambito territoriale in cui operava il trasportatore e sulla circostanza che questi lavorava per conto di un solo committente. Tuttavia anche questo ragionamento è stato respinto dalla Commissione Tributaria, la quale ha affermato che l'Agenzia avrebbe dovuto motivare in maniera adeguata queste sue supposizioni; *"diversamente opinando – scrive la Commissione – si dovrebbe presumere che il rifornimento sia stato operato non solo sul mezzo appartenente alla ditta ma anche su altri mezzi privati; ipotesi di cui non vi è traccia nelle deduzioni dell'Agenzia e tantomeno alcun principio di prova"*.

Il testo della Sentenza della Commissione tributaria (fonte "Sole 24 ore"), è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.